



PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Dicembre 2001

Norme tecniche ambientali

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI INTERVENTO

1. La posizione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi tipo d'impianto pubblicitario visibile dagli spazi pubblici, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni tecnico ambientali elaborate al fine del riordino dell'impiantistica pubblicitaria nel territorio comunale.
2. L'autorizzazione ad inserire impianti pubblicitari, salvo specifiche disposizioni, ha durata triennale ed è sempre rilasciata in forma precaria; essa è rinnovabile, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno.
3. Gli impianti pubblicitari possono essere:
 - **di esercizio**, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
 - **a carattere generale**, per far conoscere e diffondere, sia in modo continuativo che temporaneo, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.
4. Le tipologie di impianti pubblicitari oggetto delle seguenti disposizioni sono quelle caratterizzate da ingombro fisico e sono elencate e classificate all'art. 5. La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulle pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, di competenza della Divisione Servizio Tributari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 01.07.1994.

Art. 2 - MODALITA' TECNICHE DI PRESENTAZIONE

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al 1° comma dell'art. 1, le domande per la posizione di qualunque tipo di impianto pubblicitario, devono comprendere la seguente documentazione tecnica (ad integrazione di quanto indicato nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni):

documentazione fotografica a colori (formato minimo cm. 9x12) in duplice copia della posizione richiesta. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;

elaborato grafico redatto in tre copie costituito da:

stralcio planimetrico municipale in scala 1: 1000;

disegni particolareggiati del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1: 50 ed inoltre

per le posizioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1: 100,

3

della facciata interessata, o di adeguata porzione di essa, corredato dai riferimenti architettonici (apertura, cornici, fasce, materiali, ecc.); per insegne a bandiera deve essere indicata anche la lunghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o privato) e la relativa lunghezza;

per le posizioni su sedime (pubblico o privato): rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:

500, della porzione di area interessata, con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici.

autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n° 15, o relazione a firma di tecnico abilitato, con la quale si attesti che il manufatto che s'intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

bozzetto relativo alla pubblicità da esporre;

nulla osta del proprietario (in caso di condominio dell'amministratore) dell'edificio o dell'area interessata;

copia della richiesta per ottenere il **nulla osta** della Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o della Regione Piemonte, o altro ente delegato, per gli immobili vincolati rispettivamente ai sensi della legge 1089/39 o delle leggi 1497/39 e 431/85 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero D.lgs. n° 490 del 29/10/1999; nonché dei rispettivi Enti di tutela per altre aree protette.

Dichiarazione relativa al ' mancato abbagliamento ' nel caso di impianti luminosi e/o illuminati.

2. Entro i termini stabiliti nell'autorizzazione il titolare e tenuto a comunicare l'inizio ed il termine dei lavori di posa dell'impianto pubblicitario con allegata **documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato.**

Art. 3 - SUDDIVISIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

1. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso in: **PARTE A** ove si opera secondo criteri di salvaguardia e tutela attiva, e **PARTE B** ove si opera secondo criteri di progettualità ed innovazione.

2. La **PARTE A**, formata dalle porzioni di territorio caratterizzate dalla diffusa presenza di valori storici, artistici o ambientali, in coerenza anche con le previsioni del Nuovo P.R.G., comprende:

Zona Urbana Centro Storico; tra le vie Alpignano, fratelli Tampellini, del Brucco, S.Lorenzo, Sebusto, Martiri XXX Aprile

Parco Generale C. A. Dalla Chiesa; tra le vie Martiri XXX Aprile - via Torino - c.so Pastrengo - via Tampellini

Parco della Dora

Zona Urbana Leumann; tra il c.so Francia - via Fabbrichetta - via Borgiacchi (Grugliasco) al

confine con Rivoli

3. La **PARTE B** comprende il rimanente territorio comunale.

Art. 4 - VALORE STORICO AMBIENTALE DEL TESSUTO URBANO

1. Per tutelare le risorse formali della Città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di impianti pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.

2. A tale scopo sono riconosciute le seguenti categorie normative di edifici:

EDIFICI DI I CATEGORIA

La I categoria comprende gli edifici vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 e 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, la cui tutela è esercitata dalla Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente delegati.

In tale categoria sono inoltre compresi tutti quegli edifici che per motivi di carattere storico, artistico, ambientale e documentario, costituiscono singolarmente o in quanto parti di complessi urbanistici architettonici, le testimonianze di più elevato livello consegnateci dall'intero arco della storia, per i quali una corretta lettura degli esterni é indispensabile al godimento della loro immagine o alla comprensione del processo delle trasformazioni che hanno definito la forma della Città.

EDIFICI DI II CATEGORIA

In tale categoria sono già compresi gli edifici con valore ambientale o documentario: cioè quelli che, realizzati secondo regole tradizionali, anche se non presenteranno particolare aulicità, monumentalità o prestigio, caratterizzano con equilibrio e dignità ampie porzioni della Città.

EDIFICI III CATEGORIA

Appartengono a tale categoria gli edifici recenti, realizzati dagli anni 50 fino ai giorni nostri.

3. Per il resto del territorio comunale gli edifici recenti coincidono con il tessuto urbano indifferenziato, perché privo di ogni tipo di segno particolare negli elaborati grafici.

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, gli impianti pubblicitari oggetto del presente regolamento si articolano nel seguente modo:

• **INSEGNE DI ESERCIZIO:** definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si fa riferimento o nelle pertinenze accessorie alla stessa, può essere luminosa sia per luce diretta che indiretta; ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si suddivide ulteriormente in:

F insegne frontali, parallele al piano della facciata dell'edificio

F.1 Vetrofanie e vetrografie;

5

F.2 Iscrizioni dipinte, murali, trompe l'oeil;

F.3 Bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti;

F.4 Plance, targhe, pannelli (luminosi e non);

F.5 Filamento neon;

F.6 Lettere singole (luminose e non);

F.7 Cassonetti;

B insegne a bandiera perpendicolari al piano della facciata dell'edificio

B.1 Stendardi fissi, sculture;

B.2 Plance, targhe, pannelli;

B.3 Filamento neon;

B.4 Lettere singole;

B.5 Cassonetti;

P insegne nei portici

- P.1 Trasversali al senso di marcia;
- P.2 Nelle arcate esterne;

PREINSEGNE: definendo tale, la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km, non può essere luminosa né per luce diretta che indiretta.

CARTELLO: definendo tale, un manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc., può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta; ai fini dell'applicazione di questo regolamento, si suddivide ulteriormente in:

A impianti per affissioni

- A.1 Permanenti su preesistenza edilizia;
- A.2 Permanenti isolati;
- A.3 Temporanei;
- A.4 Addensamenti pubblicitari;

C impianti di cartellonistica

- C.1 Permanenti su preesistenza edilizia
- C.2 Permanenti isolati
- C.3 A carattere temporaneo o eccezionale

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: definendo tale, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta:

U impianti su elementi di arredo urbano

STRISCIONE, LOCANDINA, E STENDARDO: definendo tale l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

S striscioni, teli, stendardi, gonfaloni

IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: definendo tale, qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non rientrante nelle

6 categorie precedenti, può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

2. Con riferimento alla **LUMINOSITÀ** esistono le seguenti situazioni, che saranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

N Pubblicità non luminosa;

L Pubblicità luminosa che a sua volta può risultare illuminata in modo:

diretto (sorgente luminosa esterna);

riflesso (sorgente luminosa interna schermata);

indiretto (effetto luminoso in negativo);

a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente);

3. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate negli articoli che seguono.

Art. 6 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

- 1.** Tutti gli impianti pubblicitari collocati alla pubblica percezione devono risultare, sia in complesso che nelle singole parti, robusti con strutture di sostegno calcolate anche per resistere alla spinta del vento. Eseguiti con tecniche accurate e materiali non facilmente deperibili, adatti all'esterno, essi devono risultare rifiniti anche sul retro, quando esposto totalmente o in parte alla pubblica vista, ed essere oggetto di sistematici interventi di manutenzione affinché, nel tempo, non si determini un peggioramento qualitativo dell'immagine.
- 2.** Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
- 3.** Gli impianti d'esercizio devono risultare collocati in corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da situazioni all'interno di cortili o spazi analoghi, opportunamente documentate. Gli impianti a carattere pubblicitario generale possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.
- 4.** Il titolare dell'autorizzazione e la ditta pubblicizzata sono solidalmente responsabili sia del mezzo pubblicitario che del messaggio diffuso, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello «status quo ante».
- 5.** Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari inutilizzati per più di 90 giorni consecutivi. In tutto il territorio comunale, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.
- 6.** Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su colonne, su balaustre e inferriate decorate, su fregi, cornici, a qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine.
- 7.** Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista o similari (vedi art. 7) nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia. Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica. L'effetto cromatico dell'apparato pubblicitario deve essere studiato attentamente per non creare situazioni disarmoniche sia nei confronti della preesistenza edilizia che di altri impianti pubblicitari, specie nella Parte A del territorio.
7
- 8.** L'eventuale luminosità del mezzo pubblicitario deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti.
- 9.** In un raggio di metri 30 dagli impianti semaforici è vietato l'inserimento di impianti pubblicitari luminosi o illuminati con luci di colore rosso e/o verde.
- 10.** In caso di installazioni previste in aree inserite nei Parchi regionali, queste dovranno adeguarsi agli specifici Piani d'area e loro regolamenti.
- 11.** In tutto il territorio comunale, in vie o aree che il PRG o il Piano Commerciale riconoscano di particolare vocazione commerciale (ad esempio centri commerciali naturali), sono possibili «progetti di via» o «progetti di area » anche in variante alla presente normativa, purché tali progetti definiscano compiutamente tutti gli elementi pubblicitari, in coordinamento formale e ambientale con i luoghi interessati. Tali progetti dovranno essere concordati e approvati dagli Uffici competenti.
- 12.** Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere esposta a cura del titolare dell'autorizzazione una targhetta metallica sulla quale siano riportati i seguenti dati:
 - soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - estremi dell'autorizzazione;
 - data di rilascio dell'autorizzazione;
 - data di scadenza dell'autorizzazione stessa;

TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 7 - INSEGNE FRONTALI (F)

Sui fabbricati è sempre ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente. La possibilità di collocazione di insegne frontali a carattere generale è esplicitamente indicata negli articoli seguenti che, in coerenza con la classificazione di cui all'art. 5, determinano, in maniera analitica, i criteri per il possibile inserimento.

F.1 VETROFANIE, VETROGRAFIE

Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto. Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive esterne o che presentino elenchi dettagliati, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate. Le vetrografie (smerigliatura, mussolatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche...), devono essere studiate e realizzate con progetto, in coerenza con la tipologia di serramento o di devanture preesistente.

F.2 ISCRIZIONI DIPINTE, MURALES, TROMPE L'OEIL

Negli edifici di categoria I sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti. La realizzazione di iscrizioni dipinte e/o di "murales" e/o "trompe l'oeil" con la tecnica dell'affresco, può risultare adatta in casi particolari (frontespizi, muri di fondo...) purché tutta la parte di prospetto visibile sia risolta in maniera coerente secondo un progetto attento alla situazione ambientale. Negli edifici delle altre categorie possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta relazione alla situazione edilizia e ambientale. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

F.3 BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Negli edifici di categoria I sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti. Negli edifici delle altre categorie possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione, edilizia sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

F.4 PLANCE, TARGHE, PANNELLI

F.4.1. Plance, Targhe, Pannelli non illuminati

In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas..., di spessore massimo pari a cm 5, risultano compatibili con gli **edifici di categoria I** purché collocati solo al piano terreno; **nelle aperture** con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, anche targhe "paravista" sui davanzali, o a "mantovana" di altezza max. pari a cm. 50, a condizione che non siano occultati infissi decorati

o inferriate di pregio;

nei pieni murari in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc.

immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che alla presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno. E' inoltre possibile l'inserimento nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc, tra le forature, mantenendo una distanza di rispetto non inferiore a cm. 20. dalle forature stesse ed evitando di creare una situazione di continuità con le eventuali installazioni poste sopra le forature, in questo caso la superficie occupata non potrà superare il 50% della superficie totale. Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo, smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, ecc...) di superficie inferiore a mq. 0.50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite targhe professionali di forma, materiali e grafica qualificati, nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.

Oltre a quanto previsto precedentemente relativamente agli edifici di I categoria, negli **edifici di categoria II e categoria III** sono inoltre ammesse le seguenti soluzioni:

ai piani superiori, targhe paravista sui davanzali delle finestre di altezza max. pari a cm. 50. sulle coperture a tetto piano dei soli bassi fabbricati, targhe con altezza massima di m. 1.50, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato.

Non sono ammesse targhe sui tetti degli edifici multipiano.

Negli edifici di categoria III sono ammissibili sui frontespizi ciechi particolari soluzioni anche a carattere pubblicitario generale purché, tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia coinvolta in un'operazione del manufatto che preveda la manutenzione di tutto il fronte interessato (vedi successivo articolo 12 punto C.I.)

F.4.2 Plance, Targhe, Pannelli illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi

Le insegne di cui al precedente punto F.4.1. possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.

Per tutti i tipi di edificio, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento. Sono possibili le seguenti soluzioni:

- progetto per la valorizzazione collocazione di lampade tipo "applique" sul paramento murario, al lato delle forature, ad un'altezza compresa tra m. 2.80 e m. 3.50 e sporgenza max di cm 25.
- collocazione di lampade "a braccio" (faretti lanterne, globi, ecc.) sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza compresa tra m. 3.50 e m. 4.50 con sporgenza max di cm. 50 e fronte < cm. 25; essi devono risultare in numero, di massima, non superiore a quello delle aperture, trovare posizioni atte all'inserimento ed avere il braccio perpendicolare alla parete. In presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali l'altezza minima può essere portata a m. 2.80.
- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

Si precisa che le lampade di forma tradizionale (candelabri, lanterne, fiaccole ecc.) non devono essere usate su fabbricati recenti, e che in questi ultimi possono essere studiate, con elementi illuminanti anche di nuova concezione, soluzioni atte a valorizzare ogni parte delle facciate, nel rispetto dei caratteri dell'edificio e dei caratteri generali di inserimento di cui all'art. 6.

F.4.3 Plance, Targhe, Pannelli con sovrapposizioni di filo neon o di lettere singole

Le insegne di cui al precedente F.4.1, di esercizio e collocate al piano terreno, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione. In tale tipo di impianto è stato ammesso uno spessore della plancia pari a cm. 6 ed una sporgenza

massima, comprese lettere o filo neon, di cm. 15. Negli edifici di categoria I tali soluzioni non sono ammesse, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.

F.5 FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili solamente per insegne di esercizio al piano terreno, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

Per attività insediate di interesse pubblico possono essere previsti impianti sulle coperture dei bassi fabbricati e sulle pensiline la cui sagoma limite abbia altezza massima di m. 1.50.

La collocazione di impianti filamento neon su sottolettere risulta assimilabile alle lettere singole (vedi punto F.6)

F.6 LETTERE SINGOLE

F. 6.1 Lettere singole non luminose

Negli edifici di categoria I e II lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc.. di spessore non superiore a cm. 6 risultano compatibili per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:

- nelle **aperture** nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei **pieni murari**, purché esista uno spazio adeguato, senza mai interessare in maniera casuale o scorretta gli elementi architettonici o decorativi quali cornici, bugnati, etc...

Per attività di interesse pubblico possono essere previste anche soluzioni ai piani superiori. Negli edifici di categoria II sono inoltre ammesse:

- ai **piani superiori** secondo i criteri sopra indicati, anche per attività private insediate;
 - sui **frontespizi** ciechi purché tutto lo spazio disponibile sia coinvolto in un'operazione di riqualificazione.
 - altezza massima di m. 1,50, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato;
- Negli edifici a più piani nel rispetto delle seguenti condizioni:
- collocazione di non più di una insegna; su coperture piane di edifici interamente ad uso non residenziale possono essere anche più di una a patto che risultino
 - coordinate da un progetto unitario;
 - collocazione simmetrica in caso di testata e accuratamente studiata in caso di fronte longitudinale; distanza da altre proprietà non inferiore all'altezza del mezzo pubblicitario;
 - altezza massima di m. 3,50 e comunque inferiore ad 1/4 di quella dell'edificio; la collocazione, in caso di tetto a falde, sarà compresa tra la linea di gronda ed una linea parallela ad essa posta a m. 1,50 sopra il colmo;
 - struttura di supporto accuratamente studiata sia in ordine alle necessità statiche che alla forma, che dovrà risultare il più possibile semplice e lineare.

Negli edifici di categoria III tenendo validi i precedenti criteri, sono ammissibili anche interventi a carattere pubblicitario generale.

In tutti i casi, nel rispetto della composizione della facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse soluzioni di disegno libero, purché tutta la facciata, o parte autonoma di essa, sia

coinvolta in un'operazione di progettazione che oltre a determinare le dimensioni e le tipologie dei manufatti, preveda garanzie di manutenzione complessiva.

F.6.2 Lettere singole illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto

F.6.1.

Se realizzate con materiali di pregio e tecniche accurate sono coerenti anche con gli edifici di categoria I.

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

F.6.3 Lettere singole a luce interna

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto F.6.1.

La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici di categoria I ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse. La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

F.7 CASSONETTI

Negli edifici di categoria I e II sono ammessi nelle aperture al piano terreno senza sporgenza rispetto il piano della facciata per pubblicità riferita ad attività in loco. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile, previa opportuna documentazione, può essere ammessa una sporgenza massima di cm. 5.

Negli edifici di categoria III, tenendo conto degli spazi appositi eventualmente presenti sono ammissibili anche con carattere pubblicitario generale. Nel rispetto della composizione dell'edificio, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e/o verticalità, ai materiali del paramento, possono essere ammesse in casi particolari, anche soluzioni passanti a collegamento di più aperture, purché la sporgenza massima oltre il filo della facciata non sia superiore a cm. 15.

Sulle coperture dei bassi fabbricati a tetto piano sono ammessi cassonetti con altezza massima di m. 1,50, nel caso in cui tutto il fronte sia risolto in modo coordinato. Non sono mai ammessi cassoni luminosi sulle balaustrate dei balconi né sulle coperture degli edifici pluripiano salvo che per interi edifici di categoria III, a tetto piano, non residenziali, ove sono ammissibili soluzioni a coronamento continuo, di altezza massima pari a m. 1,50.

Art. 8 - INSEGNE A BANDIERA (B)

1. Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio, solamente quando per esse siano individuabili tipologie e caratteristiche formali e fisiche integrabili alla situazione ambientale esistente.

2. In ogni caso consentito, particolare attenzione progettuale deve essere rivolta alla struttura di supporto, che deve unire all'efficienza di natura fisica, forma e disegno corretti, mai prevalenti rispetto all'insegna stessa.

B.P. PARAMETRI FISICI

Le insegne a bandiera devono sempre scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari 12
almeno allo sbalzo.

Tutte le insegne a bandiera ad andamento orizzontale (contenute, supporti esclusi, in una sagoma esterna con base B di misura maggiore o uguale all'altezza H, dove B max e cm. 200) devono:

- essere collocate sugli edifici ad altezza compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede;
- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm. 50.

Tutte le insegne a bandiera ad andamento verticale (contenute, supporti esclusi, in una sagoma, esterna con altezza H di misura maggiore della base B, dove B max. e cm. 150 e H

max. e pari a m. 12,00) devono:

- essere collocate sugli edifici solamente ad altezza superiore a m. 3,50 dal livello del piano di calpestio del marciapiede e lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda;
- avere uno sbalzo interno alla larghezza del marciapiedi di almeno cm. 50.

Le insegne a bandiera ad andamento misto devono rispettare dimensioni e criteri di installazione risultanti dalla combinazione delle regole relative ai punti precedenti.

Nelle tipologie B.1. (stendardi fissi e sculture) e B.2. (plance, targhe e pannelli) possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

In corrispondenza di accessi carrai eventuali insegne a bandiera devono essere collocate ad altezza superiore a m. 4,50.

B.T. INSERIMENTO NEL TESSUTO URBANO

PARTE A del territorio cittadino

Con l'osservanza delle norme fisiche di cui al precedente punto B.P. e con attenzione alle specifiche caratteristiche architettoniche e formali presenti, le tipologie contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 50x70 o 70x50 possono essere:

- B.1 Stendardi fissi, sculture;
- B.2 Plance, targhe e pannelli non luminosi;
- B.3 Filamento neon (non a tubi paralleli);

In presenza di marciapiedi rialzati o in aree pedonali tali insegne possono essere collocate dall'altezza di m. 2,80.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, ecc.), pur se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, devono essere ricondotte a tipologie e dimensioni sopra indicate, fatta eccezione per le insegne relative a farmacie che possono essere contenute in una sagoma massima di cm. 100x100.

Negli edifici di categoria II e III, previa verifica delle sporgenze in funzione di vie e marciapiedi, i suddetti tipi di insegne a bandiera sono ammessi al piano terreno con sagoma massima, staffe escluse, di cm. 100x70 (orizzontale) e 50x150 (verticale), mentre ai piani superiori e inseribile la sola tipologia filamento neon (non a tubi paralleli), ad andamento verticale con sagoma massima di m. 1,20x8,00.

Nei portici di tipologia storica possono essere ammesse, solamente piccole insegne a stendardo o a targa, a scultura o similari, di pregevole qualità grafica e tecnica, contenute in una sagoma

massima, supporti compresi, di cm. 50x70 o 70x50, da collocare sulla parete di fondo, ad una altezza tra m. 2,80 e m. 4,00. In quelli di tipologia moderna e anche ammessa la tipologia filamento neon.

Non sono ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ecc.)

Nelle vie o piazze della Parte A (escluse quelle vincolate ai sensi della L.1089/39 del D.lgs. 490 del 29/10/1999) che il P.R.G. o il piano commerciale definissero di particolare rango funzionale per attività terziarie commerciali e/o direzionali, sono ammissibili anche insegne pubblicitarie a carattere generale, in coerenza con le norme fisiche di cui al precedente punto B.P., nella singola tipologia filamento neon senza sottolettere e con l'esclusione di soluzioni a tubi paralleli.

PARTE B del territorio cittadino

Gli edifici di categoria I e II individuati nella cartografia sono da trattare analogamente a quelli della parte A. . Per gli edifici, sono ammesse, comunque con attenzione alle loro caratteristiche, le altre tipologie di cui all'art. 5, nel rispetto dei parametri fisici di cui al precedente punto B.P., precisando che la coprenza (parte piena) non può mai essere superiore al 50% della sagoma massima e che la tipologia B.5 Cassonetti luminosi può essere ammessa

solo per attività di interesse pubblico o per pubblici esercizi e può essere collocata solo per altezza compresa tra mt. 4,00 e mt. 6,00 con sagoma massima di cm. 80x80.

Nei portici di tipologia moderna possono essere ammesse anche insegne a bandiera del tipo a filamento neon e a lettere singole, sulla parete di fondo, ad una altezza tra m. 2,80 e m. 4,00, ad andamento sia orizzontale che verticale, con sagoma massima rispettivamente di cm. 100x70 e cm. 50x150.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, polizia, farmacie, ecc.).

Art. 9 - INSEGNE NEI PORTICI (P)

1. Insegne frontali (F) possono unicamente essere collocate nella parete di fondo dei portici ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti Art. 7 e 8; in particolare non è ammesso collocare mezzi pubblicitari sulla porzione di facciata esterna per tutta l'altezza dei portici salvo che per la segnalazione della presenza di servizi primari di pubblica utilità.

2. Le insegne pubblicitarie, collocate trasversalmente al senso di percorrenza e nelle arcate esterne, se ammesse, devono essere contenute nella **sagoma limite** e sorrette da una struttura semplice ed ordinata.

P. 1 TRASVERSALI AL SENSO DI PERCORRENZA

Nei portici degli edifici di categoria I e II, per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, sono ammesse nella sola tipologia filamento neon (non a tubi paralleli).

Negli edifici di categoria III sono ammesse, anche per attività private, insegne di esercizio filamento neon ed a lettere singole ed assimilate (coprenza inferiore al 50%) ad una distanza reciproca non inferiore a m. 2 delle lampade dell'illuminazione pubblica, se presenti in centro volta o sul soffitto.

P.2 NELLE ARCATE ESTERNE

14

Negli edifici di categoria I e II sono ammesse in via del tutto eccezionale, sul piano di fondo virtuale dell'arcata, insegne in filamento neon semplice per attività di interesse pubblico e/o per pubblici esercizi, purché nell'arcata stessa non esistano lampade dell'illuminazione pubblica. E' altresì ammesso il ripristino o la collocazione di insegne a plancia passante, a livello dei capitelli quando ne risulti documentata, nella specifica tipologia di portici, una valida realizzazione precedente storicizzata.

Negli edifici di categoria III sono ammesse insegne di esercizio anche per attività private, in filamento neon ed assimilate (coprenza inferiore al 50%)

Art. 10 - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE E PRIVATE

Gli impianti per affissioni sono i supporti atti ad ospitare manifesti cartacei bidimensionali sistematicamente applicati dal Servizio Affissioni o dalle imprese titolari delle concessioni affidati con le procedure di legge. Il loro posizionamento può, a discrezione dell'Amministrazione, essere effettuato in deroga alle prescrizioni contenute nel seguente piano, ciò in considerazione del servizio di pubblica utilità svolto da tali manufatti. La durata di esposizione dei singoli manifesti non può essere superiore ai 30 gg.

1. I formati utilizzabili sono esclusivamente:

- **70x100, 100x140, (piccoli);**
- **140x200, 200x280, (medi);**
- **300x400 e 600x300, (grandi).**

2. Gli impianti per le affissioni (sostegni, cornici e plance) sono da ricondursi in una linea

unificata come pure per gli impianti murali di grande formato, sono ammesse le cornici metalliche componibili ad angoli arrotondati. Altre eventuali proposte tipologiche, se ritenute utili dall'Amministrazione, saranno verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana. Non è ammesso tingeggiare di colore vario cornici e/o sostegni. Le intelaiature sul retro dei pannelli devono essere rivestite in modo uniforme e decoroso.

3. Ogni impianto deve chiaramente e stabilmente riportare le indicazioni atte ad individuare il soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla Città, con i relativi dati di riferimento.

A.1 PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA

Per inserire impianti di affissioni su qualunque tipo di preesistenza edilizia è necessario che tutte le superfici visibili siano in buono stato di conservazione in modo da non richiamare l'attenzione su costruzioni, o porzioni di esse, degradate.

Su edifici di categoria I non sono ammessi impianti per affissioni

Sulle facciate degli edifici delle altre categorie si considerano i seguenti casi:

- **edifici residenziali:** non sono ammessi impianti per affissioni;
 - **edifici non residenziali nella Parte A:** sono ammessi impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica in numero massimo di due per ogni edificio, con dimensioni
 - 70x100 o 100x140 da collocarsi sui pieni murari, in analogia con le insegne frontali senza interferire con eventuali elementi architettonici (lesene, riquadrature, cornici.)
 - **edifici non residenziali nella Parte B:** sono ammessi impianti in numero massimo di quattro per ogni edificio, anche di natura privata o commerciale (misure 70x100, 100x140, 140x200),
 - da collocarsi sui pieni murari, senza interferire con eventuali elementi architettonici,
- 15

in analogia con le insegne frontali.

Per edifici anche residenziali della sola categoria III nella Parte B, nel caso in cui le facciate siano prive di finestrate e di decori o segni particolari progettati, possono essere collocate plance per grandi impianti per una superficie massima di mq. 70, (pari a quattro impianti 6x3) sino ad occultare una posizione di muratura inferiore al 50% del totale, con un distacco dagli spigoli non inferiore a cm. 50. Per gli impianti sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15; per gli impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi sul terreno di pertinenza dell'edificio, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm 20. Per tali impianti è auspicabile che sia usata un'unica cornice atta a racchiudere l'intera superficie per l'affissione.

Sui muri di cinta della Parte A del territorio cittadino, sono ammissibili impianti solo per affissioni di natura sociale, istituzionale o ideologica con dimensione 70x100 o 100x140, da collocarsi nel rispetto della eventuale presenza di lesene, riquadrature, zoccoli...ecc, tenendo conto che non possono essere collocati più di due impianti ogni cento metri di muro disponibile.

Sui muri di cinta della Parte B privi di decorazioni o segni particolari progettati sono ammesse plance per affissioni la cui altezza non può superare quella del manufatto edilizio e la superficie massima coperta deve risultare inferiore al 30% di quella totale.

Sulle recinzioni a giorno non è ammessa l'installazione di impianti. Nella Parte B sono ammesse collocazioni di impianti totalmente al di sopra sia dei muri di cinta che delle recinzioni a giorno permanenti, nel caso in cui questi manufatti non superino l'altezza di m. 3,00 e non ne sia superata l'altezza per più di m 3,50, cornici comprese.

Sulle coperture a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non sono mai ammessi impianti per affissioni.

A.2 PERMANENTI ISOLATI (monofacciali, bifacciali, altro)

Gli impianti isolati per affissioni possono essere collocati sui sedimi pubblici e privati; sono ammessi sui marciapiedi e sulle banchine spartitraffico se posizionati parallelamente al senso di marcia, sulle aiuole con tappeti erbosi, se verificate con il Settore Verde Pubblico. La collocazione di ogni impianto, deve determinare la proiezione a terra distante non meno di m 0,50 dalla carreggiata.

Nella Parte A del territorio comunale sono ammessi di massima solo impianti «colonnina» e, parallelamente al senso di marcia, a pannello 140x200 (stendardo verticale) ogni inserimento, singolo o in serie, deve essere definito con progetto atto a precisare le posizioni, le reciproche distanze e tale da coordinare formalmente nella scena urbana aspetti funzionali e ambientali; nei viali alberati deve essere garantita la salvaguardia dell'apparato radicale – distanza minima della buca di scavo dal filo tronco superiore a m 3,00 - e la scansione ricorrente; nei parchi e giardini eventuali singoli impianti possono trovare posto esclusivamente in viali e camminamenti. Nell'eventuale realizzazione di grandi spazi a parcheggio, il progetto integrato delle varie funzioni può prevedere anche singoli impianti di maggiori dimensioni.

Nella Parte B sono inseribili anche quelli di formato 200x280, per i quali oltre alle sopraindicate distanze di sicurezza, deve essere previsto un distacco tra un manufatto e l'altro o da altri impianti analoghi superiore a m 30

Per i grandi impianti isolati (poster 400x300 e 600x300) o altri se verificati dal Settore Arredo e Immagine Urbana, per ogni postazione sul terreno pubblico o privato, deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata tale da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada ed una distanza di almeno m. 50 da qualunque altro grande

16

impianto.

Il livello del bordo inferiore di ciascun impianto dal suolo deve risultare compreso tra m. 2,50 e m 3,00, e l'altezza massima di manufatto, supporti compresi, non essere superiore a m 6,50. Se la collocazione risulta parallela all'asse viario in ogni postazione pubblicitaria sono ammessi un numero massimo di 4 manufatti che devono risultare regolarmente scanditi con un intervallo tra m. 0,50 e m 1,00.

La collocazione può risultare anche perpendicolare o inclinata (comunque uguale per tutti gli impianti per tratti di via analoghi) rispetto all'asse: in tale caso è possibile inserire solamente manufatti singoli (mono o bifacciali).

Non è ammesso:

- realizzare mezzi bifacciali con il semplice accostamento di quelli monofacciali,
- collocare impianti isolati sovrapposti.

A.3 ADDENSAMENTI PUBBLICITARI

Si definiscono addensamenti pubblicitari, le situazioni che nel territorio consentono localizzazioni intensive (maggiori di quanto indicato ai punti A.1 e A.2) di impianti per affissioni.

Gli addensamenti pubblicitari, da realizzarsi sulla base di progetti integrati, possono essere localizzati:

- in tutto il territorio cittadino, a schermatura temporanea di visuali non coerenti (vuoti urbani e/o situazioni di disordine);
- nella Parte B del territorio cittadino in aree a parcheggio di grandi centri commerciali, espositivi, sportivi o per il tempo libero.

Si determinano così situazioni a particolare vocazione pubblicitaria ove possono essere pensate soluzioni originali ravvicinate, sovrapposte (altezza max. m 10) in modi o posizioni indipendenti dai parametri di distanza reciproca indicati ai punti precedenti.

A. 4 IMPIANTI TEMPORANEI PER LE AFFISSIONI

Gli impianti temporanei per affissioni, sono ammessi solo su steccati, cantieri o recinzioni provvisori (reti metalliche) dove devono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno e, in caso di pendenza, con gradini regolari; non devono lasciare spazi di discontinuità casuali o irregolari. Le quantità ed i parametri sono determinati dalle dimensioni del supporto ed in funzione della situazione ambientale.

Nei cantieri (ove gli spazi sono prioritariamente riservati alla Città e l'utilizzo privato può farsi

luogo con apposita motivata concessione) non sono ammesse affissioni dirette su tavolati o su lamiere lisce, ondulate o grecate, ma devono essere previste apposite plance per garantire un'affissione ordinata.

Art.11 - IMPIANTI DI PUBBLICITA' (C)

1. I cartelli e tabelloni pubblicitari di interesse generale, le preinsegne, le paline, costituiscono l'insieme degli impianti di «cartellonistica» che, con carattere di permanenza o saltuarietà, sono collocati nel territorio cittadino. Gli impianti di «cartellonistica» più diffusi sono indicati di seguito; altre proposte tipologiche potranno essere verificate in dettaglio dal Settore Arredo e Immagine Urbana. In ogni caso non sono ammesse realizzazioni di tipo

17

casuale, incastellature informali di tubi, blocchi in cemento ecc.

C.1. PERMANENTI SU PREESISTENZA EDILIZIA.

Per inserire impianti di cartellonistica su qualunque tipo di preesistenza edilizia, è necessario che tutte le superfici visibili siano in buono stato di conservazione in modo da non richiamare l'attenzione su costruzioni, o porzioni di esse, degradate. La collocazione di cartelli o tabelloni è ammessa solamente su edifici di categoria III nelle facciate prive di finestrate o di decori o segni particolari progettati. In tal caso l'impianto di cartellonistica può essere collocato sino ad occultare una porzione di muratura inferiore al 50% del totale. Impianti murali sono ammessi sui muri di cinta pieni privi di fasce, cornici e lesene. La superficie massima coperta deve risultare inferiore 39% di quella totale, mentre l'altezza del cartello o tabellone non può superare quella del manufatto edilizio. Per gli impianti murali sospesi la massima sporgenza, compresi anche zanche ed ancoraggi, è di cm. 15; per impianti accostati alla muratura, ma su supporti propri infissi su terreno, la massima sporgenza, tutto compreso, è di cm. 20. Nella Parte B del territorio comunale sugli edifici di I e II categoria e di proprietà pubblica, possono essere consentiti impianti di cartellonistica se gli edifici sono oggetto di progetto unitario e con il parere vincolante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. Sulle coperture, a tetto piano o a falde, in qualunque tipo di edificio compresi i bassi fabbricati, non possono essere collocati cartelli e tabelloni di nessun tipo.

Non sono ammissibili detti impianti all'interno di aree ricadenti all'interno del Sistema delle aree protette, ed in particolare per la porzione di territorio inserita in Parchi, Riserve naturali ed aree protette regionali, fatta eccezione per l'area attrezzata di preparco della mandria, relativamente alla quale sarà possibile definire degli interventi purché concordati con l'ente parco.

C.2. PERMANENTI ISOLATI.

Nella Parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli e tabelloni isolati di ciascun tipo. I formati utilizzabili nella Parte B sono esclusivamente 100x140, 140x200, 300x400 e 600x300; deve essere sempre osservato un arretramento minimo dal limite della carreggiata pari a m. 1.

Gli impianti isolati di cartellonistica possono essere collocati su sedimi pubblici o privati: non sono ammessi sui marciapiedi di larghezza inferiore a m 3,00, sulle banchine di larghezza inferiore a m 1,50, sulle aiuole con tappeti erbosi di particolare pregio rappresentativo. Per banchina deve intendersi la parte della strada compresa tra la linea di delimitazione della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, ciglio erboso ecc. La collocazione deve avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, ed in particolare relativamente alle distanze minime a quanto indicato dall'art. 23 dello stesso; in particolare inoltre non sono ammessi lungo le autostrade e le tangenziali. La proiezione a terra di ogni impianto isolato deve risultare distante non meno di **m 1** dalla carreggiata. Ogni impianto deve chiaramente e stabilmente riportare le indicazioni atte ad

individuare il soggetto titolare dell'autorizzazione rilasciata dalla Città, con i relativi dati di riferimento.

C.3. IMPIANTI A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE.

Gli impianti di cartellonistica a carattere saltuario non possono essere mai luminosi o illuminati e non possono essere collocati su preesistenza edilizia.

Nella Parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporanea su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali.

Nella Parte B, per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale
18

adeguato, nei formati 70x100, 100x140, 140x200, 300x400 e 600x300, per un tempo massimo pari alla durata della manifestazione, da 5 gg. prima, sino a 5 gg. dopo, comunque per un tempo non superiore ai 30 gg., nel rispetto della situazione ambientale e delle indicazioni dell'art.51 del regolamento del Codice della strada.

In particolare, in caso di manifestazioni di rilevante interesse pubblico (congressi, fiere campionarie, spettacoli, particolari iniziative di carattere commerciale, gare sportive...), è consentita anche la collocazione di paline ai lati delle carreggiate veicolari e nelle banchine spartitraffico anche inerbite, purché venga in ogni caso garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico, per segnalare e guidare verso le sedi opportune.

Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale. Devono essere sempre osservati i seguenti parametri:

- distanza tra un manufatto e l'altro o da altri impianti pubblicitari superiore a m 20; per le paline detta distanza può scendere a m 10. La distanza di tutti questi elementi non può essere
- inferiore a m 20 dagli incroci;
- dimensioni massime delle plance pari a cm 80x120;
- la proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di m 0,50 dalla carreggiata più vicina.viario
- i manufatti non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocati in corrispondenza di occupazioni di suolo pubblico già in atto.

C.3.1. SU CANTIERE O RECINZIONE PROVVISORIA

Su steccati, cantieri o recinzioni provvisorie (reti metalliche), cartelli e tabelloni temporanei possono essere collocati in modo ordinato, in proporzione al manufatto di sostegno, e, in caso di pendenza, con gradini regolari; le altezze e le quantità sono determinate dalle dimensioni del manufatto di supporto preesistente e dalla situazione ambientale. Tali casi possono risultare particolarmente adatti per inserimenti a carattere temporaneo, anche con soluzioni originali che uniscano lo scopo pubblicitario ad altre informazioni quali, ad esempio, il procedere dei lavori o le tecnologie adottate, tali da prefigurare la soluzione finale.

L'autorizzazione all'installazione di tali impianti potrà avere durata annuale tacitamente rinnovabile (previa comunicazione da parte dell'interessato), ed in ogni caso non superiore alla data di fine lavori del cantiere.

Art. 12 - PREINSEGNE

Fermo restando le indicazioni di carattere generale indicate per gli impianti di cartellonistica, gli impianti di preinsegne, possono avere dimensioni contenute entro i limiti inferiori di mt. 1 x 0.20 e superiori di mt. 1.50 x 0.30, è ammesso sulla stessa struttura di sostegno l'abbinamento di massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Art. 13 - SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO.

Per individuare la presenza di raggruppamenti di attività industriali e/o commerciali e/o artigianali, possono essere usati cartelli indicatori di attività private con frecce direzionali. La posizione di tali sistemi integrati di segnalazione ed indicazione, multipli e componibili, deve essere attentamente studiata in relazione alla segnaletica stradale.

I cartelli indicatori, realizzati secondo un unico progetto grafico, devono essere collocati su sostegni propri ad altezza massima pari a m 3,70, si possono prevedere al massimo fino a 6 tabelle direzionali per ogni impianto, e fino a tre moduli contigui. Dove non esistono zona di

attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una sola azienda è consentito a discrezione dell'Amministrazione Comunale solo se l'azienda stessa è destinazione di un consistente traffico veicolare, da valutare in base ad opportuna documentazione, comprovante tale situazione, che dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione. Il posizionamento e la realizzazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del Codice della Strada e del Regolamento d'applicazione.

Art. 14 - IMPIANTI DI SERVIZIO

1. Non è ammesso, utilizzare come supporti per affissioni impianti quali: fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, pensiline attesa autobus, lampioni, ed altri manufatti assimilabili. I suddetti manufatti a discrezione dell'amministrazione possono essere dotati di pannelli di pubblicità purché in forma permanente e il loro inserimento segua una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente all'immagine della Città.

2. Sulle pensiline per l'attesa dei mezzi pubblici, eventuali supporti per pannelli pubblicitari possono trovare sede preferibilmente sulla parete di fondo, salvo la sussistenza di motivi di interconnessione visiva; sulle paline che indicano le linee ed i percorsi possono trovare posto solamente sulla facciata non interessata da indicazioni di servizio. Sui chioschi per giornali, fiori, bar, informazioni... non è ammesso alcun impianto per affissioni o di «cartellonistica» fatti salvo l'inserimento di insegne di esercizio o a carattere generale inerente all'attività negli spazi e con i modi previsti dal progetto del manufatto.

3. Le tende dei negozi, da collocarsi nelle aperture delle facciate (mai sotto i portici e le gallerie) con larghezze ad esse uguale e, per quelle al piano terreno, ad una altezza non inferiore a m. 2,00 e con una sporgenza massima di m 1,50 inferiore di almeno cm. 50 rispetto alla larghezza del marciapiede prospiciente, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio che, di massima, dovranno essere collocate sui volant. Solamente sulle tende a telo piano (pantalere o alla romana, queste ultime le uniche consentite nei portici, poste parallelamente al senso di marcia, collocate sul virtuale piano di fondo dell'arcata stessa, se non interessata da lampade della pubblica illuminazione, scorrevoli sino all'altezza del capitello e fisse nell'arco) può essere ammesso l'inserimento di un segno pubblicitario (scritta o logo), il cui perimetro racchiuda un'area non superiore ad un quarto di quella del telo interessato.

4. Per i **dehors**, ridotte iscrizioni pubblicitarie possono trovare posto solamente sui volant o sui teli laterali se ammessi. Non sono consentite scritte sugli ombrelloni nella **Parte A** del

territorio comunale.

Art. 15 - IMPIANTI PER PUBBLICITA' TEMPORANEA

Si definisce temporanea qualsiasi installazione realizzata a seguito di un'autorizzazione di durata inferiore all'anno solare.

C.3. IMPIANTI DI CARTELLONISTICA A CARATTERE TEMPORANEO O ECCEZIONALE.

Gli impianti di cartellonistica a carattere saltuario non possono essere mai luminosi o illuminati e non possono essere collocati su preesistenza edilizia.

Nella Parte A del territorio comunale non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporanea su preesistenza edilizia o isolati, salvo i totem pedonali.

Nella Parte B, per la pubblicizzazione di manifestazioni pubbliche o private di interesse generale, possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei realizzati con materiale adeguato.

1. La collocazione provvisoria di cartelli di m. 6 x 3, di gonfaloni, paline con dimensioni massime di m. 1,20 x 0,80 ed altri supporti pubblicitari provvisori e autorizzata in occasione di 20

saloni di esposizione, mostre convegni a carattere culturale e/o sportivo e di manifestazioni di rilevante interesse per la Città.

2. Nell'autorizzare la pubblicità predetta dovrà essere data precedenza a quella degli Enti promotori.

3. Dette forme pubblicitarie, da installare solamente nelle posizioni consentite, sono limitate al periodo della manifestazione cui si riferiscono oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive, e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione.

4. Le paline con frecce indicatrici delle manifestazioni, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

5. Detti mezzi pubblicitari, con esclusione degli striscioni, potranno essere collocati anche per iniziative commerciali, collegate o no alle manifestazioni precitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese.

6. Le domande ed i relativi pagamenti non potranno essere effettuati prima di 10 giorni dall'inizio della quindicina e non potranno essere rinnovate le autorizzazioni in corso.

7. Le paline pubblicizzanti iniziative commerciali non potranno essere collocate all'interno della zona A.

8. Note tecniche:

Il messaggio pubblicitario posto in essere da parte degli Enti promotori deve essere limitato alla pubblicizzazione della manifestazione, convegno o esposizione ecc.

- Su ogni cartello o palina pubblicitaria, deve essere indicata chiaramente la denominazione della ditta installatrice.
- Le paline devono essere posate a non meno di mt. 10,00 l'una dall'altra ed a non meno di mt. 20,00 dagli incroci. La proiezione a terra della loro massima sporgenza dovrà distare non meno di mt. 0,50 dalla più vicina carreggiata stradale.
- Non dovranno mascherare segnali stradali o lanterne semaforiche, oppure essere collocate in lanterne in corrispondenza di occupazioni del suolo pubblico già in atto.

- Dovrà in ogni caso essere garantita l'integrità delle piante e del verde pubblico.

S. STRISCIONI, TELI, GONFALONI E STENDARDI MOBILI

1. Tali impianti pubblicitari, che risultano prevalentemente a carattere temporaneo, devono essere realizzati in robusto materiale tessile o analogo, opportunamente ancorati ai sostegni di supporto. Questi, da unificarsi mediante sistemi studiati appositamente per le singole situazioni (per pali, le facciate, i balconi, i pilastri dei portici..), devono essere realizzati con cura, escludendo lacci e corde informali, non possono essere utilizzate le alberature come supporto per detti ancoraggi. L'uso di supporti appositi deve essere verificato, per tipo, forma e localizzazione dal Settore Arredo e Immagine Urbana, ammettendo anche l'utilizzo di portalampada, pali, ecc... di proprietà pubblica o privata, acquisito il parere favorevole dell'ente proprietario competente.

2. Gli striscioni attraverso le vie non ammessi nella Parte A del territorio cittadino, sono consentiti nella Parte B in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fieri campionarie, gare sportive...ecc, e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione,

21

simmetrica rispetto alla mezzzeria della via, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli. Le dimensioni massime consentite per ogni singolo striscione non possono essere superiori a 70 cm di altezza e 10 mt. di lunghezza.

3. Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 gg./anno, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

4. Gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, caratterizzati da maggiore compatibilità ambientale, possono essere inseriti anche nella Parte A del territorio cittadino per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi... purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione. Possono restare nella stessa posizione da 5 giorni dal termine della stessa. Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via.

5. Nella Parte B del territorio, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza tali da non creare ostacoli alla viabilità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.16 - NORME TECNICHE PER IL COLLOCAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.

1. Il titolare dell'autorizzazione e responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva la Civica Amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla posa in opera dell'impianto pubblicitario.
2. L'autorizzazione è temporanea ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora sia accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, L'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali è tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non sarà prodotta nuova dichiarazione.
3. Se il mezzo pubblicitario proposto modifica la scansione dei serramenti o dei partiti architettonici, occorre preliminarmente acquisire la prescritta concessione, che dovrà essere allegata alla domanda.
4. Le proposte innovative devono essere preventivamente verificate con il Settore Tecnico Edilizia per quanto riguarda le caratteristiche tecnico-formali dell'impianto in relazione ai vari aspetti caratterizzanti l'immagine della città. I messaggi pubblicitari dovranno essere scritti in caratteri grafici usuali e prevalentemente in lingua italiana, nel caso di messaggi in lingua straniera o dialettali se essi non sono di comune comprensione dovranno presentare espliciti riferimenti atti ad essere intesi.
5. Le transenne parapetonali sono autorizzate, in conformità a quanto disposto dall'art. 51/8 del Regolamento di attuazione del D. Lgs 285/92, sentito il parere del Settore Arredo e Immagine Urbana di concerto con il settore Tecnico Edilizia che definisce le dimensioni, le tipologie e i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti tenuto conto delle circostanze, contesto storico-ambientale e architettonico del luogo.
6. Ai fini della collocazione degli impianti pubblicitari, in aderenza a quanto previsto dal nuovo P.R.G. che ha stabilito che anche gli interventi della pubblicità debbano confrontarsi con un'articolazione del territorio cittadino che tenga conto degli elementi strutturali storicourbanistici, il Piano Generale degli impianti pubblicitari prevede la suddivisione del territorio in zona A e zona B.
7. Al fine di valorizzare quanto più possibile le peculiarità del territorio comunale, potranno essere adottati a discrezione dell'Amministrazione Comunale dei Piani Particolareggiati in deroga al presente piano, purché l'area di intervento sia oggetto di una progettazione omogenea in linea con le peculiarità urbanistiche dell'area stessa, e sia contestuale all'intervento di riqualificazione generale.

Art. 17 - LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Nel territorio Comunale è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari con le modalità previste dal presente Piano Generale degli impianti pubblicitari nel rispetto dell'art. 23 del D. Lgs n. 285/92 e successive modificazioni e relative norme di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16.09.96 n. 610).

2. In generale sono vietati:

A. I mezzi pubblicitari di qualunque specie nonché la posa in opera di tende che per dimensioni, forma e colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia.

B. I mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggi variabili aventi un periodo di variabilità inferiore a 30 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

C. In un raggio di 30 m. dai semafori, è vietato l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo.

D. Le preinsegne di dimensioni superiori a m. 1,5 x 0,30 o inferiori a m. 1,20 x 0,20 o se collocate in numero superiore a 6 o, salvo casi eccezionali, (documentati) inferiore a 4. La collocazione di preinsegne non è ammessa all'interno della parte A del territorio comunale così come indicato nel Piano Generale degli Impianti. Sono inoltre vietate:

- Le insegne a bandiera a cassonetto o con orologio, salvo quelle di distributori carburanti o quelle obbligatorie per legge.
- Le vetrinette mobili con o senza messaggi pubblicitari, sporgenti oltre m 0,21 dal filo muro.
- Le scritte con caratteri adesivi fuori dal vano della vetrina dell'esercizio.
- Scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali.
- Mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, portalampane o reggifili dell'illuminazione pubblica e altro supporto di utilità pubblica, compresi gli ancoraggi se non preventivamente autorizzati.
- Cartelli, piloni, paline luminose e non, al di fuori degli ambiti di pertinenza dei singoli punti di vendita carburanti.
- Le tende rigide e/o passanti più aperture.
- Le preinsegne se collocate al di fuori di un raggio di 5 Km. ove ha sede la ditta o se luminose o illuminate.
- Le transenne parapetonali con inserimento nel messaggio pubblicitario di frecce indicatrici.
- L'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi
- La pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 – 12,30/15,30 - 18,30 con esclusione altresì delle località in prossimità di cliniche o ospedali.

Art. 18 - DISTANZE DI RISPETTO

Ai sensi dell'art.23 comma 6 del Codice della Strada e dell'art. 51 comma 4 del suo Regolamento, è stabilita una riduzione del 20% sulle distanze da rispettarsi per il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km./h.

Art. 19 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI OD AREE COMUNALI

1. Successivamente all'approvazione del presente piano la gestione di una o più tipologie di mezzi pubblicitari potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di uno o più concessionari, ciò al fine di garantire un maggiore controllo ed omogeneità dei manufatti, ed evitando fenomeni di abusivismo. In tal caso l'individuazione dei concessionari potrà avvenire anche per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente è svolto sulla base della normativa vigente in materia, al fine di assicurare evidenza pubblica alle autorizzazioni o concessioni.

2. La corresponsione dell'imposta di pubblicità non esclude l'assoggettamento alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche in quanto applicabile. L'Amministrazione potrà inoltre con apposita delibera istituire il pagamento di un canone ricognitorio per ogni tipologia

di manufatto pubblicitario presente sul territorio. Tale canone ha natura ricognitoria, esso pertanto va dovuto quale riconoscimento della potestà dell'ente sul bene oggetto della concessione o licenza.

Art. 20 - CESSAZIONE DELLA PUBBLICITA'

La denuncia di cessazione della pubblicità comporta la rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti, presentando opportuna documentazione fotografica all'ufficio competente. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Art. 21 - MANUTENZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Tutte le autorizzazioni di pubblicità, qualunque sia la durata prevista, s'intendono rilasciate in via precaria alla condizione che i relativi mezzi pubblicitari siano conservati in normale stato di manutenzione.
2. La Civica Amministrazione ha pertanto facoltà di richiedere agli interessati gli interventi ritenuti necessari per la conservazione del decoro cittadino.
3. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra entro un termine congruo previsto caso per caso, le autorizzazioni potranno essere revocate senza diritto a indennizzi.
4. Su ogni cartello pubblicitario, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha seguito il collocamento del cartello stesso. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30x15.
5. All'atto della denuncia di cessazione della pubblicità o dell'affissione, i titolari dei mezzi pubblicitari dovranno rimuovere anche i relativi impianti ripristinando il manufatto su cui gli stessi insistevano.

Art. 22 - SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

Per l'omessa o tardiva presentazione o per la dichiarazione infedele trovano l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 23 D.lg. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 23 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate dall'art. 23, comma 11 e 12 del vigente Codice della strada (D.lg. 30.04.1992 n. 285) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 (duecentomila) a L. 2.000.000 (duemilioni) con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

Le violazioni debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento.

Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23, comma XIII del nuovo Codice della strada, il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

I mezzi pubblicitari abusivi possono, con ordinanza comunale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle

relative sanzioni amministrative tributarie ed interesse.

Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è il Comune interessato.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed

all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 24 - NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente piano sono da ritenersi valide ad ogni effetto anche in riferimento agli strumenti precedentemente adottati dalla Città e tuttora vigenti quali:

- Regolamento igienico-edilizio.
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
- Piano dell'arredo urbano.

Alla scadenza di ogni autorizzazione dovranno essere regolarizzati gli impianti presenti sul territorio.

Dovranno inoltre essere attivate azioni boarie di lotta all'abusivismo, in modo da favorire l'emersione d'impianti irregolari e quindi la regolarizzazione degli stessi, a tal fine pertanto sarà opportuno definire delle misure bonarie d'accertamento e contenzioso, così come previsto dalla L.28 Dicembre 2001 n °448.